

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (PARTE 2)

1. **PREMESSA;**
2. **DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA;**
3. **SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IVA;**
4. **SEMPLIFICAZIONI CONTABILI;**
5. **SEMPLIFICAZIONI PER PERDITE DI BENI, VERSAMENTI E SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Riferimenti normativi

- DPR 435/2001
- DPR 322/1998
- DPR 633/1972
- TUIR
- D.Lgs. 471/1997
- D.L. 746/1983 (Legge 17/1984)
- DPR 542/1999
- DPR 443/1997
- DPR 100/1998
- D.M. 23/07/1975
- D.Lgs. 241/1997
- Codice civile
- DPR 600/1973
- DPR 695/1996
- DPR 441/1997
- DPR 445/2000
- Legge 97/1977

1. PREMESSA

Il Punto" di questa settimana continua l'esame del DPR 435/2001 (G.U. n.292 del 17 dicembre 2001), con riguardo alle disposizioni in materia di dichiarazione IVA ed alle altre misure per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, entrate in vigore dall'inizio di quest'anno (le comunicazioni dati IVA dovranno essere eseguite a partire dal 2003).

2. DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA

DICHIARAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI IVA

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DPR 322/1998)

Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente deve presentare:

- **tra il 1° febbraio ed il 31 luglio;**
- **ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre,**

la dichiarazione relativa all'IVA dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità allo specifico **modello**, che va approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato, con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La dichiarazione annuale:

- deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili;
- non deve essere presentata dai contribuenti:
 - che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta (articolo 10 del DPR 633/1972), a meno che:
 - siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni (articolo 19-bis2 del DPR 633);
 - abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE IVA

Nella dichiarazione vanno indicati:

- i dati e gli elementi necessari per:
 - l'individuazione del contribuente;
 - la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta;
 - l'effettuazione dei controlli;
- gli ulteriori elementi richiesti nel modello di dichiarazione, con esclusione di quelli che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire direttamente.

FALLIMENTO O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o dai commissari liquidatori devono presentare:

- con modalità e termini ordinari la dichiarazione relativa:
 - all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, se non sono ancora scaduti i termini. Tuttavia, è possibile presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina, nel caso in cui quest'ultimo termine scada successivamente al termine ordinario;
 - alle operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
- entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio, relativa alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

SOTTOSCRIZIONE, PRESENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione IVA

si applicano le **disposizioni in materia di imposte sui redditi** (articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9 ed articolo 3 del DPR 322/1998).

**COMUNICAZIONE
DATI IVA**

(INSERIMENTO
DELL'ARTICOLO 8-BIS
NEL DPR 322/1998)

Oltre agli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione unificata (articolo 3) e della dichiarazione IVA annuale (articolo 8), il contribuente deve presentare una **comunicazione dei dati relativi all'IVA**:

- riferita all'anno solare precedente;
- redatta in conformità al modello approvato;
- in **via telematica**, direttamente o tramite soggetti incaricati o società del gruppo incaricate;
- **entro il mese di febbraio** di ciascun anno.

La comunicazione deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non deve essere presentata dai soggetti:

- che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente **operazioni esenti dall'imposta** (articolo 10 del DPR 633/1972), a meno che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- **esonerati** ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
- di cui all'articolo 88 del TUIR (**Stato ed enti pubblici**);
- **sottoposti a procedure concorsuali**;
- persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un **volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni**.

IVA DI GRUPPO

Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione IVA di gruppo (articolo 73 del DPR 633) devono inviare **singolarmente** la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Nella comunicazione devono essere indicati:

- l'ammontare delle **operazioni**:
 - **attive e passive al netto dell'IVA**;
 - **intracomunitarie**;
 - **esenti e non imponibili**;

- l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro ed argento effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana,
- l'imposta esigibile e l'imposta detratta,

risultanti dalle liquidazioni periodiche, senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE CHE SCADONO DI SABATO

I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SANZIONI

In caso di:

- omissione della comunicazione;
- invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri,

sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997.

3. SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IVA

SEMPLIFICAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE AL PLAFOND

I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (articolo 1, comma 1 del D.L. 746/1983 - Legge 17/1984) devono:

- Indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale IVA, distintamente per mese, l'ammontare:
 - delle esportazioni (articolo 8, comma 1, lettere a] e b] del DPR 633);
 - delle operazioni assimilate;
 - delle operazioni comunitarie effettuate;
 - degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta (articolo 8, comma 1, lettera c] del DPR 633),
- risultante dalle relative fatture e bollette doganali;
- fornire all'Amministrazione finanziaria, se richiesto:
 - l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta;
 - l'ammontare di riferimento degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta.

ABOLIZIONE DELLE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

Il contribuente deve:

- determinare la differenza, entro il giorno 16 di ciascun mese, tra l'ammontare complessivo:
 - dell'IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili,
 - e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso, per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (articolo 19 del DPR 633);
- fornire, se richiesto dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

CONTRIBUENTI MINORI

Anche i contribuenti minori (articolo 7 del DPR 542/1999) devono fornire, se richiesto dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi in base ai quali hanno operato la liquidazione periodica.

RIMBORSO INFRANNUALE

Resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso infrannuale.

REGISTRAZIONE DEL CREDITO IVA

Non è più prevista la registrazione nel registro degli acquisti

- del credito IVA dell'anno precedente (articolo 30, comma 2 del DPR 633);
- del credito IVA derivante dal diniego del rimborso (articolo 1, comma 1 del DPR 443/1997).

CONTRIBUENTI MINORI

(SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 7 DPR 542/1999)

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e gli esercenti arti o professioni;
- lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività

possono optare per:

- l'effettuazione delle liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1 del DPR 100/1998) e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il versamento va effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;

- **il versamento dell'imposta dovuta entro:**
 - il 16 marzo di ciascun anno;
 - ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO CONTEMPORANEAMENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ATTIVITÀ

Nei confronti dei contribuenti che:

- esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività;
- non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi,

resta applicabile il limite di lire 1 miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.

RIMBORSI INFRANNUALI

(MODIFICHE
ALL'ARTICOLO 8 DPR
542/1999)

Il rimborso di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del DPR 633/1972 va richiesto presentando all'ufficio competente:

- l'apposita istanza (D.M. 23/07/1975);
- la dichiarazione di cui all'articolo 38-bis, comma 7, lett. c] del DPR 633, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie,

entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

COMPENSAZIONE

I contribuenti in possesso dei requisiti per i rimborsi infrannuali, possono, in alternativa effettuare la compensazione (articolo 17 del D.Lgs. 241/1997), per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.

IVA DI GRUPPO

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni per l'IVA di gruppo (articolo 73, ultimo comma del DPR 633) possono effettuare la compensazione, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo.

4. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (articolo 13, comma 1 del DPR 600/1973), che tengono i libri di cui all'articolo 2214, comma 1 del codice civile, hanno facoltà di non tenere:

- i registri IVA,
- il registro dei beni ammortizzabili (articolo 16 del DPR 600),

a condizione che:

- le registrazioni siano effettuate nel libro giornale:
 - nei termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri;
 - nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
- su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e beni ammortizzabili.

Le annotazioni nei registri contabili del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRA- ZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata (articolo 18 del DPR 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che, in caso di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dal registro.

La fornitura dei dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI CONTABILI DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Gli esercenti arti e professioni (articolo 19 del DPR 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che, in caso di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dal registro (articolo 16, commi 1, 2 e 3 del DPR 600).

La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

Gli esercenti arti e professioni che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria (articolo 3, comma 2 del DPR 695/1996), hanno facoltà di non tenere:

- i registri IVA;
- il registro dei beni ammortizzabili,

a condizione che:

- **le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico (articolo 3, comma 2, lettera a) del DPR 695/1996):**
 - nei termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri;
 - nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
- **su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e beni ammortizzabili.**

Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei predetti registri IVA e beni ammortizzabili.

**TERMINE DI
REGISTRAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
E ABOLIZIONE
DELL'OBBLIGO DI
ALLEGARE GLI
SCONTRINI.**

Attraverso la modifica dell'articolo 6 del DPR 695/1996, con decorrenza 02/01/2002, le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere **annotate nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del DPR 633/1972):**

- **anche con unica registrazione;**
- **entro il giorno 15 del mese successivo.**

E' abolito l'obbligo di allegare gli scontrini fiscali.

5. SEMPLIFICAZIONI PER PERDITE DI BENI, VERSAMENTI E SOSTITUTI D'IMPOSTA

**PERDITE
INVOLONTARIE DI BENI**

**(MODIFICHE
ALL'ARTICOLO 2 DPR
441/1997)**

La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, va provata mediante:

- **idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione,**
- o, in mancanza,
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del DPR 445/2000), resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza,**

dalle quali risulti il **valore complessivo dei beni perduti.**

In caso di **richiesta** dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve comunque fornire i **criteri ed elementi** in base ai quali il predetto valore è stato determinato.

**RAZIONALIZZA
ZIONE DEI TERMINI
DI VERSAMENTO**

PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE, ECC.

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed IRAP delle persone fisiche e delle società di persone o associazioni (articolo 5 del TUIR) va effettuato **entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione.**

SOGGETTI IRPEG

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione IRPEG va effettuato **entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.**

ACCONTI

I versamenti di acconto IRPEF, IRPEG (Legge 97/1977) ed IRAP vanno effettuati **in due rate**, a meno che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire 200.000.

Il versamento dell'acconto va effettuato, rispettivamente:

- per la prima rata (pari al **40%** dell'acconto), nel termine previsto per il versamento del **saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;**
- per la seconda rata (per il **residuo** importo dell'acconto), nel mese di **novembre.** Tuttavia, i soggetti IRPEG il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento della seconda rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

**DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE
DI TERMINI PER
ADEMPIMENTI FISCALI**

Attraverso la modifica dell'articolo 7-bis del DPR 600/1973, le **certificazioni del sostituto d'imposta** possono essere consegnate **entro il mese di marzo** dell'anno successivo.